

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1806-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1974*  
(V. Stampato n. 2862)

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**  
**di concerto col Ministro della Marina Mercantile**  
**col Ministro dell'Interno**  
**col Ministro delle Finanze**  
**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 7 ottobre 1974*

Ratifica ed esecuzione del Trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1806 concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche sovietiche socialiste sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972, è stato stipulato nello spirito ed in un orientamento già stabilito e perseguito da alcuni anni da parte dell'Amministrazione degli affari esteri italiana. Il nostro Ministero, infatti, intendeva sistemare, regolare ed aggiornare le norme in vari settori che interessavano i rapporti tra Stati e i rapporti tra cittadini dei rispettivi Stati in modo che si desse certezza di diritto e facilità di applicazione per le norme previste.

L'accordo in parola ha pertanto come oggetto generale la navigazione marittima mercantile, ed, in particolare, intese che con-

cernono il diritto pubblico ed il diritto privato. Esso prevede inoltre norme di diritto della navigazione necessarie a regolare situazioni particolari specialmente in occasione di naufragi.

Per quanto riguarda la giurisdizione sia civile che penale per controversie concernenti vicende e fatti che si esauriscono nell'ambito del natante, rimane inteso — secondo la comune prassi e normativa internazionale — che la materia e di dominio esclusivo del paese cui il natante medesimo appartiene, salvo ben precisi e determinati casi.

Il relatore ritiene che l'assemblea dei senatori non avrà difficoltà ad accogliere ed approvare il disegno di legge proposto, che è già stato votato ed accettato dall'altro ramo del Parlamento.

PECORARO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del Trattato stesso.

